

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 - BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 - TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”
Loc. Germaneto
88100 - CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 - TORINO
- All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 - FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 - PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 - ROMA
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 - MILANO

- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Alto Adige, 50
39100 - BOLZANO 2
- All' Organismo Pagatore **ARGEA**
Sardegna
Via Caprera 8
09123 - Cagliari
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 - ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 - ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 - ROMA
- Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 - Roma
- Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 - Roma
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello
sviluppo rurale
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea

Via XX Settembre 20
00186 - ROMA

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 - Venezia (VE)

Alla **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 - ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 - ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 - ROMA

OGGETTO: Giovane agricoltore - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare disciplina il giovane agricoltore e le relative procedure di verifica e controllo che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le principali fonti regolamentari UE e nazionali che disciplinano la materia sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;

- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Decreto 9 marzo 2023 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea.

La circolare è adottata in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che stabilisce che *“L'organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli Organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di cui al Capo II del regolamento (UE) 2022/1172”*.

Le procedure e le tempistiche disciplinate dalla presente circolare sono adottate in considerazione degli adempimenti, obblighi e tempistiche previste dalla regolamentazione UE per il pagamento dei contributi e la rendicontazione dei Fondi.

2. Requisiti di ammissibilità del giovane agricoltore

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 2021/2115, l'art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che il giovane agricoltore è la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisito dell'insediamento:

si insedia per la prima volta in assoluto in un'azienda agricola in qualità di capo azienda e l'insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione della domanda di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori o la presentazione della domanda di assegnazione dei titoli con la fattispecie giovane agricoltore;

b) requisito anagrafico:

non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori o della domanda di assegnazione dei titoli con la fattispecie giovane agricoltore;

c) requisito di istruzione e competenza:

è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:

- 1) superamento dell'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato o titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all'allegato VI del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dal decreto 9 marzo 2023 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
- 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale (esito favorevole della domanda di sostegno);
- 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale (esito favorevole della domanda di sostegno).

Ai fini della corretta dichiarazione dei titoli di studio-esperienza lavorativa, si precisa che l'agricoltore deve dichiarare di rientrare specificamente in una sola delle tre casistiche sopra indicate (1, 2 e 3), precisamente quella per la quale soddisfa interamente i requisiti della singola casistica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- se l'agricoltore possiede il titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo senza disporre dell'attestato di frequenza al percorso di formazione ma possiede il requisito dell'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno, dovrà dichiarare di rientrare nella casistica 3 (titolo di scuola secondaria di primo grado – necessariamente conseguito avendo il superiore titolo di scuola secondaria di secondo grado - e esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno);

- se l'agricoltore possiede il titolo universitario a indirizzo NON agricolo (ad esempio laurea in giurisprudenza) ma possiede il requisito dell'attestato di frequenza al percorso di formazione, dovrà dichiarare di rientrare nella casistica 2 (titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo – necessariamente conseguito avendo il superiore titolo universitario - e attestato di frequenza al percorso di formazione).

Con riferimento al requisito di cui alla precedente lettera **a) - insediamento**, ai fini della verifica che lo stesso sia avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione della domanda di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori o la presentazione della domanda di assegnazione dei titoli con la fattispecie giovane agricoltore, è necessario distinguere tra imprese individuali e persone giuridiche.

In particolare:

- 1) **In caso di impresa individuale**, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:
 - a. data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01). Ove sussista l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o qualora l'agricoltore risulti comunque iscritto, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui l'impresa agricola (individuale o società) risulti nel predetto registro nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.
 - b. data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
 - c. anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

- 2) **In caso di persona giuridica**, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:

- a) detiene una quota rilevante del capitale;
- b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
- c) provvede alla gestione corrente della società.

In particolare, tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, il giovane detiene il controllo effettivo della società se rispetta i criteri riportati nell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per le varie tipologie societarie e di seguito riepilogati:

A. SOCIETA' DI PERSONE

A1 Società semplice (s.s.) e Società in nome collettivo (snc)

Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dall'entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società.

Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

A2 Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della

società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

B. SOCIETA' DI CAPITALI

B1 Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (Srl) e Società semplificata a responsabilità limitata (S.s.r.l.)

Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

B2 Società unipersonale a responsabilità limitata (srl unipersonale)

Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

B3 Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità della quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

C. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SCARL)

Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Fatto salvo il requisito anagrafico ed il requisito di istruzione e competenza (per la campagna 2023), tutti gli altri requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei titoli o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.

Per momento di presentazione della domanda si intende la data di scadenza della presentazione della domanda prevista per l'anno campagna.

Al riguardo, con specifico riferimento al requisito di istruzione e competenza, **per la campagna 2023**, in deroga a quanto sopra previsto, lo stesso deve essere posseduto alla data del **30 settembre 2023**, quale ultima data utile ai fini dell'avvio dei pagamenti della campagna 2023. Si precisa, inoltre, che tale previsione è in corso di inserimento tra le richieste di modifica al Piano Strategico Nazionale proposte dal competente Ministero e che, pertanto, l'efficacia della deroga prevista è comunque subordinata all'approvazione della Commissione.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. La verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e l'istruttoria da svolgere, anche con l'eventuale documentazione giustificativa che deve essere prodotta dall'agricoltore, è eseguita secondo le modalità e le tempistiche definite al successivo paragrafo 5.

Il presente paragrafo trova applicazione sia ai fini dell'istruttoria del pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che dell'istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

3. Ulteriori requisiti per il riconoscimento del giovane agricoltore

Ai sensi dell'art. 5, commi 10 e 11, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il giovane è tale e attribuisce la qualifica di giovane ad un'azienda agricola (ditta individuale/persona giuridica) una sola volta. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto "giovane" rivesta una posizione di controllo in più aziende agricole (ditta individuale o persona giuridica), il requisito è soddisfatto solamente per un'azienda e, segnatamente, quella nella quale il soggetto "giovane" risulta essersi insediato per la prima volta.

Inoltre, per lo stesso principio, il medesimo soggetto "giovane" non può attribuire, anche in campagne diverse, la qualifica di giovane ad un'azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica) ai fini del pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori ed una seconda volta, ad un'altra azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica), ai fini dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" o viceversa.

Il presente paragrafo trova applicazione sia ai fini dell'istruttoria del pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che dell'istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

Nell'allegato tecnico 1 alla presente circolare sono riportati alcuni esempi di concreta applicazione di quanto previsto dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

4. Intervento specifico del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

In aggiunta a quanto previsto dai precedenti paragrafi, ai soli fini del pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, si specifica quanto segue.

Il pagamento in questione deve essere richiesto nella domanda unica ed assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile, per un numero massimo di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei titoli e per la durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per il sostegno in questione per il quale risultano positivamente accertati i requisiti del giovane agricoltore.

L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato dall'Organismo di coordinamento dividendo il plafond previsto dal Piano Strategico Nazionale per il sostegno in questione, per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo previsto dallo stesso Piano Strategico Nazionale.

Con riferimento al periodo di cinque anni per il quale si può beneficiare del sostegno occorre precisare che:

- gli agricoltori che cominciano il quinquennio di pagamento in un qualsiasi anno dal 2023 in avanti devono soddisfare le condizioni di ammissibilità previste dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- gli agricoltori che hanno iniziato il quinquennio sotto la vigenza dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (quindi in un qualsiasi anno antecedente al 2023), ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, hanno diritto a percepire il sostegno per la restante parte del quinquennio. In tal caso, continuano a trovare applicazione le condizioni di ammissibilità previste dal citato Reg. (UE) n. 1307/2013 e dal DM 7 giugno 2018 n. 5465 ma l'importo che l'agricoltore ha diritto a percepire non è più calcolato quale percentuale del valore dei titoli detenuti ma consiste nel pagamento per ettaro ai sensi dell'art. 15, comma 8, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Con riferimento al requisito anagrafico, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, lo stesso deve essere posseduto dal giovane agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e, pertanto, ricorrendo le altre condizioni di ammissibilità, il giovane agricoltore ha diritto a percepire il sostegno negli anni successivi anche se ha superato i 40 anni d'età.

Ai fini dell'ammissibilità al pagamento negli anni successivi al primo, **con particolare riferimento alle persone giuridiche**, è necessario che la persona fisica che esercita il controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, **come individuato nel primo anno di richiesta**, mantenga tale posizione di controllo **in ogni anno** per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento per il sostegno in questione.

Pertanto, il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche solo se il giovane che attribuisce la qualifica alla persona giuridica **nel primo anno di richiesta di premio**

giovane continua ad esercitare il potere di controllo effettivo della società in ogni anno successivo.

Conseguentemente, in caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di “giovane” alla società con altro “giovane” non presente nel primo anno di richiesta del sostegno, la società non ha più diritto al sostegno per il giovane agricoltore.

L’art. 15, commi 5 e 6, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 prevede altresì due casi in cui può essere riconosciuto il pagamento del sostegno in questione anche in presenza di un mutamento della compagine sociale. In particolare:

- a) in caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di “giovane” alla società con altro soggetto con la medesima qualifica “giovane”, presente fin dal primo anno di richiesta del sostegno, la società conserva il diritto al sostegno per il giovane agricoltore, a condizione che il giovane subentrante sia in possesso, a partire dal primo anno di richiesta del sostegno, dei requisiti del giovane agricoltore;
- b) in caso di mutamenti di forma giuridica da impresa individuale a società e viceversa o di trasformazione societaria, l’impresa subentrante, sulla quale il giovane conserva il controllo effettivo e duraturo, continua a beneficiare, per i restanti anni del quinquennio, del sostegno maturato dal soggetto cedente.

Ai fini della corretta applicazione di tale casistica devono obbligatoriamente concorrere tutte le seguenti circostanze:

- il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio giovane deve cessare del tutto la propria attività agricola e non presentare più domanda di aiuto;
- il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio giovane deve esercitare il controllo sul soggetto subentrante (per le persone giuridiche);
- il soggetto subentrante deve richiedere il pagamento del premio giovane agricoltore nella domanda unica quale continuazione del quinquennio iniziato dal soggetto cedente.

5. Controlli e istruttorie

Il procedimento amministrativo inerente al riconoscimento del requisito di giovane agricoltore, sia ai fini dell'istruttoria del pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che dell'istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" è di competenza dell'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale.

Gli Organismi pagatori eseguono i controlli amministrativi automatizzati sul 100% delle domande di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e sul 100% delle domande di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore", utilizzando a tal fine anche i dati e le informazioni messi a disposizione da AGEA nell'ambito del SIGC.

A tali controlli si aggiungono i controlli documentali, da eseguirsi principalmente tramite visura camerale, anche storica, diretti a verificare in particolare che:

- il soggetto "giovane" eserciti il controllo effettivo della società, secondo i criteri riportati nell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, distinti per tipologia societaria;
- il soggetto "giovane" eserciti il controllo duraturo della persona giuridica, secondo quanto riportato dai precedenti paragrafi;
- sia rispettato il requisito dell'insediamento.

In caso di esito negativo dei controlli documentali, si procede all'eventuale recupero dei premi già erogati e, in presenza di un accesso alla riserva nazionale, anche all'annullamento dei titoli attribuiti. Le istruttorie del requisito del giovane agricoltore sono riportate in appositi Registri istituiti nell'ambito del SIAN.

In particolare, nel Registro per il sostegno complementare al reddito del giovane sono presenti tutte le istruttorie del requisito giovane agricoltore esclusivamente ai fini del pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Nel distinto Registro delle domande di accesso alla riserva nazionale sono invece presenti tutte le istruttorie del requisito giovane agricoltore e del requisito nuovo agricoltore ai fini dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale.

L'istituzione di tali Registri garantisce la disponibilità e la fruibilità dei dati del giovane agricoltore a tutti gli Organismi pagatori, titolari del procedimento amministrativo, e l'esecuzione dei controlli

amministrativi incrociati per garantire il rispetto dei vincoli previsti dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Negli anzidetti Registri viene riportato, tra l'altro, il CUA della persona fisica "giovane" indicato dal richiedente l'aiuto sul quale sono eseguiti i controlli del requisito del giovane agricoltore.

Come sopra rappresentato, la verifica del possesso del requisito di giovane è eseguita, ove possibile, in via informatizzata utilizzando anche i dati disponibili nel SIAN, compresi quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici agli Organismi pagatori.

Qualora, per qualsiasi motivo, la verifica informatica del requisito non dia esito positivo, l'agricoltore, anche per il tramite del CAA al quale ha conferito mandato, può dimostrare il possesso del requisito presentando idonea documentazione comprovante l'esistenza dello stesso. La documentazione è presentata all'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale, secondo le modalità dallo stesso definite.

Inoltre, **con specifico riferimento al requisito di istruzione e competenza**, l'agricoltore deve rendere disponibili all'Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000, le informazioni relative all'Istituto/Ente presso il quale ha conseguito il titolo di studio o ha superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, la data di conseguimento titolo/superamento dell'esame di Stato, il Comune e la Provincia, nonché, l'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, relativo ad un percorso formativo di durata almeno triennale, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale (qualora si avvalga della casistica che prevede tale requisito). Si rappresenta che i suddetti elementi minimi sono indispensabili all'Amministrazione per verificare l'esistenza della condizione di ammissibilità ed eseguire i controlli sulle dichiarazioni rese in merito al possesso del titolo di studio. Pertanto, la mancata dichiarazione di tali informazioni da parte dell'interessato determinerà l'esito negativo della domanda.

Tutti i dati e le informazioni relativi al requisito dell'insediamento, al requisito anagrafico e al requisito di istruzione e competenza del giovane agricoltore, nonché il dettaglio delle eventuali anomalie istruttorie rilevate in fase di verifica, sono resi disponibili negli appositi Registri a beneficio degli Organismi pagatori, dell'agricoltore e del CAA mandatario.

Conseguentemente, **l'agricoltore, anche mediante il CAA mandatario, ha l'onere di prendere cognizione dell'esito della verifica del requisito di giovane agricoltore presente nei Registri, consultabili all'interno del proprio fascicolo aziendale informatizzato, e di attivarsi, se necessario, entro la scadenza di seguito indicata**, per presentare al competente Organismo pagatore la documentazione comprovante il possesso del requisito o le informazioni minime necessarie – ad esempio per il requisito di istruzione e competenza – senza le quali non è possibile verificare la condizione di ammissibilità e svolgere i necessari controlli da parte dell'Amministrazione.

La verifica del requisito di giovane agricoltore, da eseguirsi anche mediante la documentazione che l'agricoltore ha l'onere di rendere disponibile al competente Organismo pagatore, deve essere svolta **entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e/o della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore"**.

Il suddetto termine si riferisce, pertanto, sia all'istruttoria relativa al pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che all'istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

Ciò in quanto si rende necessario definire la platea di tutti i soggetti aventi diritto prima di eseguire i pagamenti e attribuire i titoli dalla riserva nazionale per garantire, da una parte, il rispetto del plafond massimo di spesa previsto per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, dall'altra, la corretta attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale, anch'essa soggetta a precisi vincoli finanziari previsti dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Conseguentemente, **eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non producono effetto e le relative domande sono rigettate.**

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005